

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

UFFICIO STUDI

Roma 24 Ottobre 1991

Prot. n. 190558

Allegati

•
Agli Enti e Imprese
di Assicurazione e
di Riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c.

•
Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Gabinetto
Via Molise 2
00187 ROMA RM

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Dir. Gen. delle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo
Via Campania 59/C
00187 ROMA RM

All'ANIA
Via della Frezza 70
00186 ROMA RM

Circolare n. 162

Oggetto: disciplina dei rami "credito" e "cauzione".

1. Come è noto, i criteri di assunzione dei contratti afferenti i rami credito e cauzione nonché le operazioni che possono essere ricondotte nel loro ambito sono state fissate a suo tempo dal Ministero dell'Industria che ritenne opportuno emanare apposite istruzioni affinché i due rami fossero gestiti con estrema cautela nell'ambito di alcuni precisi limiti qualitativi, e più esattamente con circolari n. 433 del 1979 e n. 474 del 1981 che fissano le categorie di rischi rientranti nei rami e le modalità e i criteri a cui far riferimento per l'assunzione dei

medesimi, istruzioni che a loro volta hanno aggiornato ed integrato le disposizioni fornite dalla circolare ministeriale n. 145 del 1960.

2. Da una indagine effettuata presso i principali Paesi della Comunità europea si è rilevato che disposizioni analoghe non sono presenti nelle rispettive regolamentazioni nazionali.

La regolamentazione vigente nel nostro Paese non tiene conto, fra l'altro, della rapida evoluzione subita, nel corso di questi anni, dall'economia in generale e di riflesso dal settore in parola in relazione alla quale il mercato ha segnalato l'esigenza di un adeguamento. Da ciò è emersa la necessità di armonizzare i regimi anche al fine di non penalizzare sul piano della concorrenza le imprese nazionali.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, questo Istituto, su avviso conforme del Ministero dell'Industria, ritiene quindi opportuno impartire nuove istruzioni con particolare riguardo ai criteri di assunzione e alle categorie dei rischi che possono essere garantiti nell'ambito dei suddetti rami, tenendo conto sia delle diverse esigenze del settore di cui trattasi sia del quadro normativo attualmente vigente negli altri Paesi della Comunità.

3. Nel passare a definire i nuovi criteri che dovranno essere seguiti per la stipulazione dei contratti relativi ai rami in parola, sembra anche opportuno richiamare l'attenzione sulle peculiari caratteristiche del contratto relativo alle assicurazioni del credito e di quello relativo alle assicurazioni c.d. cauzionali, riprendendo anche principi già fissati nelle precedenti circolari ministeriali.

a) Ramo credito

Per quanto riguarda le assicurazioni del credito, si conferma che il contratto deve essere stipulato dal creditore nel proprio interesse, e non già dal debitore nell'interesse e per conto del creditore, nonché in forma globale (c.d. principio di globalità). Quest'ultima circostanza significa che lo stesso contratto, salvo ipotesi eccezionali o caratteristiche peculiari, rinvenibili nell'ambito delle assicurazioni del credito all'esportazione e di quelle concernenti crediti ipotecari o comunque assistiti da garanzia reale, deve essere riferito a tutti i debitori dell'assicurato o almeno a gruppi omogenei di essi.

Inoltre, è da ritenere ammissibile che le coperture assicurative possano essere prestate anche a favore dei cessionari dei crediti (imprese bancarie o altre a ciò abilitate a sensi di legge), con le modalità ed alle condizioni previste per l'assicurabilità dei creditori originari.

Si conferma che il contratto deve prevedere in ogni caso uno scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato, da commisurarsi al diverso tipo di garanzie prestate.

Naturalmente resta fermo che il rischio garantito è soltanto quello della perdita cosiddetta definitiva (totale o parziale) del valore del credito, dovuta ad insolvenza del debitore, accertata o manifesta o presunta nei modi e nei termini che la polizza dovrà stabilire tenendo conto della natura delle operazioni poste in essere.

Inoltre non sono ammissibili tra le assicurazioni in oggetto, e come tali esulano dall'attività consentita alle imprese di assicurazione, le garanzie aventi ad oggetto rischi relativi ad operazioni creditizie di carattere finanziario (effettuate cioè in funzione meramente fiduciaria) e comunque ove le stesse non siano assistite da garanzia reale.

b) Ramo cauzione

Per quanto riguarda il contratto relativo alle assicurazioni cosiddette cauzionali o fidejussorie, si conferma che il contratto deve essere stipulato dal soggetto tenuto a costituire cauzione ovvero a prestare garanzia fidejussoria a favore di privati o di Pubbliche Amministrazioni, che assumono quindi la veste di beneficiari del contratto medesimo.

Rientrano nel ramo cauzione quei contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica (e pertanto sono sostitutivi) di una cauzione in danaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia fidejussoria, che un determinato soggetto (il contraente dell'assicurazione) è tenuto a costituire, a favore del beneficiario della prestazione (privato o pubblico), al fine di garantire proprie future obbligazioni pecuniarie o per inadempimento degli obblighi assunti o a titolo di risarcimento di danni o di penale.

Le assicurazioni cauzionali devono essere prestate quale garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale. Nel ramo cauzione rientrano, quindi, le garanzie per obbligazioni che potranno sorgere a carico di un determinato soggetto (il contraente dell'assicurazione) qualora questi violi obbligazioni primarie di fare, di non fare, o anche di dare, che tuttavia trovino il loro fondamento in una disposizione normativa o in un contratto.

Non rientrano, invece, tra le assicurazioni in oggetto, e come tali esulano dall'attività consentita alle imprese di assicurazione, le garanzie aventi natura puramente fiduciaria, intendendosi per tali quelle prestate a fronte di operazioni finanziarie non previste dalla legge e non riconducibili ad accordi economici di natura contrattuale, giuridicamente validi ed efficaci e tipicamente disciplinati.

4. In ordine alle modalità di stipulazione del contratto, le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni del credito e/o delle cauzioni, prima di procedere alla stipula dei relativi contratti devono provvedere ad effettuare complete istruttorie tecnico-informative atte ad evidenziare sia la natura e le caratteristiche dei rischi da garantire, sia la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, e quindi l'affidabilità, dei soggetti obbligati in ragione dell'attività dei quali la garanzia viene fornita.

In particolare, dovranno essere raccolte informazioni atte a valutare, in modo ampio ed esaustivo, la situazione reddituale e patrimoniale di tali soggetti, nonché ogni altra notizia utile a conoscere gli aspetti professionali ed operativi che hanno in precedenza caratterizzato la loro attività economica ed i rapporti eventualmente tenuti con la Pubblica Amministrazione.

La documentazione relativa ai suddetti accertamenti dovrà essere conservata da parte delle imprese per un periodo di almeno dieci anni, così come previsto dall'art. 2220 del codice civile. Inoltre la gestione dei rami credito e cauzione dovrà essere affidata a personale specializzato, il quale sia dotato anche di strutture adeguate affinché, nella valutazione della assumibilità dei rischi, non concorrano elementi di giudizio estranei da quelli indicati in precedenza.

5. Per l'assunzione di rischi che, singolarmente considerati, presentano, nell'ambito delle due rispettive categorie di assicurazioni (credito o cauzioni), entità particolare, le imprese potranno particolare attenzione nel ripartire i rischi stessi avvalendosi degli appositi

strumenti della coassicurazione e della riassicurazione, provvedendo a comunicare a questo Istituto, annualmente in sede di trasmissione del bilancio di esercizio, i criteri tecnici adottati al riguardo, al fine di consentire la evidenziazione delle quote di rischio che sono rimaste effettivamente a carico di ciascuna impresa.


Dovrà inoltre essere tenuta una aggiornata statistica dei dati relativi alle assicurazioni in questione (premi, sinistri, capitali garantiti, ecc.) distinguendo gli stessi secondo le varie forme di assicurazione prestata.

Da ultimo si segnala che le imprese dovranno provvedere ad evidenziare in appositi schedari, da tenersi anche su tabulati meccanografici, tutti i dati soggettivi ed oggettivi relativi a ciascun rischio assunto ed alle eventuali modificazioni al riguardo intervenute.

6. Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei rami in questione si richiama l'attenzione sulla circostanza che permane l'obbligo per le imprese di adempiere puntualmente alle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1978, n. 295 e successive modificazioni e nei decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 maggio 1981 e del 22 giugno 1982; e ciò almeno sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto legislativo da emanarsi in forza dell'art. 26 della legge comunitaria 1990 per il recepimento della direttiva comunitaria 87/343.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.

Il Presidente
(Domenico Fortin)



PDB/vz-lm-sf